



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

COMANDO POLIZIA LOCALE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI BARDONECCHIA

**Approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 17 del 20/05/2015**

Indice

FROTESPIZIO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
INDICE	2
PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 FINALITÀ E DEFINIZIONI	3
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	4
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	5
ART. 4 TITOLARE DEL TRATTAMENTO	5
ART. 5 RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI	5
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE MISURE DI VIDEOSOVEGLIANZA: MISURE DI SICUREZZA	6
ART. 6 MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI.....	6
ART. 7 INFORMATIVE RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI	7
ART. 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	7
ART. 9 MISURE DI SICUREZZA DEI DATI.....	7
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	8
ART. 10 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA	8
ENTRATA IN VIGORE	8
ART. 11 ENTRATA IN VIGORE.....	8
NOTE	8
ALLEGATI	8
ELENCO VARCHI.....	9

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e definizioni

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Arco area Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal Codice in materia di dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dal provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza di data 8 aprile 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010.

La raccolta, la registrazione, la conservazione ed in generale l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per *"banca dati"*, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese eseguite con telecamere e/o fotocamere che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per *"trattamento"* tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'astrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per *"dato personale"* si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per *"titolare"*, l'Ente Comune di Bardonecchia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per *"responsabile"*, la persona fisica, l'Ente o l'Associazione cui si riferiscono i dati personali;
- f) per *"comunicazione"* il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- g) per *"dato anonimo"*, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- h) per *"blocco"* la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- i) per *"codice"* il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Ambito di Applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto della videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Bardonecchia.

L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio urbano viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- *Principio di liceità*: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli articoli 18-22 del Codice.
- *Principio di necessità*: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- *Principio di proporzionalità*: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- *Principio di finalità*: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3. Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza. Tali finalità sono:

- a) rilevazioni di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica;
- b) prevenzione di eventuali atti di vandalismo o altri reati contro cose o persone;
- c) protezione della proprietà pubblica e privata;
- d) sicurezza urbana;
- e) ricostruzione della dinamica di furti o atti vandalici nei luoghi di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine ed in supporto alla tutela del patrimonio pubblico;

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali, per il tramite del sistema di videosorveglianza, è il Comune di Bardonecchia il quale si obbliga a conformare il trattamento al D.lgs. 196 del 30/06/2003 ed al Provvedimento del Garante della Privacy del 8.04.2012.

Art. 5 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, l'istruzione al corretto uso dei sistemi di videosorveglianza, compete al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza, il quale potrà avvalersi del supporto di collaboratori.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). La responsabilità della gestione di ciascun impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal DPR 318/99 e il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza. Tale figura, che sarà da ora denominata anche "Responsabile dell'impianto", potrà individuare gli incaricati del trattamento di cui al D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196, previa approvazione del Sindaco.

Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Egli custodisce le chiavi dell'armadio contenente il server dove sono conservate le registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

~~*Copia delle chiavi dell'armadio contenente il server sono custodite in busta sigillata in apposito armadio di sicurezza/cassaforte nel posto stabilito dal Sindaco di concerto con il Responsabile del trattamento, a disposizione dell'incaricato dell'Amministrazione per la manutenzione degli edifici comunali per evenienze improvvise e/o guasti elettrici e/o telefonici.*~~

La visione delle registrazioni e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere è consentito solamente al Sindaco, quale autorità di sicurezza locale e di protezione civile, al responsabile della gestione e del trattamento, agli incaricati addetti di cui al comma 1 ed al personale esterno addetto alla manutenzione in concerto con il Responsabile del trattamento.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 7, devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile del Servizio, escluso il personale addetto alla manutenzione degli impianti e dell'incaricato di cui al comma 6 per interventi urgenti e registrate in apposito registro.

Successivamente il responsabile del servizio o l'incaricato addetto, provvederà immediatamente a cambiare il codice.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Nei locali ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del responsabile della gestione e del trattamento o dell'incaricato addetto al servizio, data, ora, i dati assunti, la motivazione e quant'altro ritenga di annotare, il tutto da lui sottoscritto.

Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati addetti, anche il personale esterno addetto alla manutenzione, sono responsabili della custodia, del mantenimento e dell'assoluta riservatezza delle password.

In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del Responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare e consegnare all'incaricato di cui al comma 1, il codice e le chiavi di accesso al sistema dati in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà responsabile per la custodia, tenuta del registro, conservazione e assoluta riservatezza.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE MISURE DI VIDEOSORVEGLIANZA: MISURE DI SICUREZZA

Art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, con esclusione di utilizzo incompatibile con le menzionate finalità;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- conservato per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo stabilito dal successivo comma 5 del presente regolamento;

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza dei siti individuati con apposito provvedimento dell'Amministrazione.

Il titolare del trattamento di obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non necessario, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa di tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E' fatto assoluto divieto di divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché a procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la centrale operativa, sita in luogo idoneo, di proprietà comunale. Nella suddetta sede le immagini, oltre ad essere visualizzabili in modalità diretta, saranno anche videoregistrate.

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante di data 8 aprile 2010, la conservazione delle immagini videoregistrate deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad un specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. Funzionalmente alla tutela della sicurezza urbana il termine di conservazione delle immagini videoregistrate può

essere prorogato fino ad un massimo di 7 giorni. Eccezionalmente, eventuali allungamenti del termine di 7 giorni saranno preventivamente sottoposti a valutazione, verifica preliminare e autorizzazione da parte del Garante.

L'accesso alle immagini e ai dati è ammesso per il responsabile e per gli incaricati, con divieto assoluto di accesso a terzi, fatto salvo il caso dell'Autorità giudiziaria.

Art. 7 Informativa rese al momento della raccolta dei dati

Il comune di Bardonecchia si impegna a segnalare le aree videosorvegliate con apposita idonea segnaletica.

Art. 8. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento ;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
- dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati;

L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli in cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti due punti sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi;
- I diritti sopra indicati, riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

Art. 9 Misure di sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, presso la centrale operativa, ove sono ubicate le attrezzature di videosorveglianza e registrazione dati, può accedere il solo personale autorizzato.

L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non interconnesso con altri sistemi, né banche dati o altre periferiche. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

La stazione di controllo e archiviazione dei dati è localizzata in apposito locale, chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.

Eventuali accessi di persone diverse dal responsabile o dall'incaricato, devono essere autorizzati per iscritto dal responsabile e l'autorizzazione deve contenere anche l'indicazione dello scopo dell'accesso e del tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. Sono altresì autorizzati all'ingresso gli incaricati alla manutenzione ed alla pulizia del locale. Il responsabile del trattamento impartisce

idonee istruzioni al fine di evitare sottrazioni di immagini. Lo stesso vigila sul rispetto delle istruzioni impartite.

Nella sala di controllo e archiviazione delle immagini sarà tenuto, da parte del responsabile del trattamento o di un incaricato, un apposito registro dove verranno segnalati dati identificativi, orari di accesso, scopo di accesso ed eventuali dati assunti dalle persone autorizzate che accedono alla sala.

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 10 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali e tutela

Chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento secondo il regime di responsabilità definito dall'art. 2050 del codice civile.

Per la disciplina dei profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto stabilito dagli art. 141 e seguenti del D.lgs. n. 196/2003.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto comunale.

NOTE

Il presente regolamento integra il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 29 giugno 2010 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n.° 7 del 22 aprile 2015 – Regolamento di accesso alla zona a traffico limitato, nonché il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n°196 integrazione trattamenti approvato in Consiglio Comunale con delibera n°5 del 29 marzo 2007

ALLEGATI

Le seguenti planimetrie integrano le mappe relative alle posizioni delle telecamere dedicate alla lettura targhe (ZTL)

Elenco Varchi

Varchi ZTL	
ID	DESCRIZIONE
1	Via Medail 18
2	Piazza De Gasperi
3	Via Montello
4	Via Montenero 19
5	Via Cantore
6	Piazza Suspize
7	Vicolo delle Torri
8	Piazza Des Ambrois
8b	Piazza Des Ambrois (SOLO PANNELLO LANTRONIX)
9	Borgata Melezet
Varchi TVCC	
10	Via Medail – 18 alta (Varco 1 ZTL)
11	Via Medail – 18 bassa (Varco 1 ZTL)
12	Via Medail – 50 bassa (Varco 2 ZTL)
13	Via Medail – 50 alta (Varco 2 ZTL)
14	Via Montello – alta (Varco 3 ZTL)
15	Via Montenero - (Varco 4 ZTL)
16	Via Cantore bassa - (Varco 5 ZTL)
17	Piazza Suspize bassa - (Varco 6 ZTL)
18	Piazza Des Ambrois alta – (varco 8 ZTL)
19	Piazza Des Ambrois bassa – (varco 8 ZTL)
20	Via Medail 66 bassa
21	Via Medail 66 alta
22	Parcheggio coperto accesso carrabile
23	Parcheggio coperto accesso pedonale
24	Via Medail 90 alta
25	Via Medail 90 bassa
26	Magazzino
27	Magazzino
28	Sottopasso pedonale via Medail